

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... Presidente
- prof. avv. Fabrizio Maimeri membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Giuseppe Conte membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- prof. avv. Andrea Barenghi membro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori e Utenti

seduta del 29.1.2013

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 9 ottobre 2012, il ricorrente ha esposto di avere subito, sul suo conto corrente, un addebito dell'importo di euro 5.000,00, a seguito della presentazione all'incasso di un assegno da lui stesso emesso, in data 12 aprile 2012. Il ricorrente ha riferito che, a seguito della restituzione dell'assegno in prima presentazione per irregolarità formali, riusciva a raggiungere, con il beneficiario del titolo, un accordo che poneva fine alle pretese creditorie di quest'ultimo e che erano all'origine dell'emissione dell'assegno. Il ricorrente, pur dopo la definizione di questo accordo con il suo creditore, veniva contattato dall'intermediario, in data 8 giugno 2012, e informato che l'assegno, presentato nuovamente all'incasso il giorno precedente, era stato pagato. Il ricorrente veniva pertanto invitato dall'intermediario a ripianare il saldo negativo prodottosi sul conto corrente.

Dopo avere premesso quanto sopra, il ricorrente ha chiesto a questo Arbitro di disporre lo storno dell'addebito effettuato a fronte del pagamento dell'assegno, sostenendo che il titolo è stato pagato in assenza di provvista, pur non essendo il conto "affidato" e che l'assegno è stato portato all'incasso dopo la scadenza del termine di presentazione.

L'intermediario si è difeso eccependo l'indeterminatezza del *petitum* formulato dal ricorrente, per effetto della mancata compilazione del modulo nella parte riservata alla esplicitazione delle richieste. Quanto alle controdeduzioni nel merito, l'intermediario ha

confermato che l'assegno è stato portato definitivamente all'incasso il 7 giugno 2012, pur essendo privo di copertura. Ha obiettato, tuttavia, che questa iniziativa è stata adottata proprio al fine di favorire il proprio cliente, evitandogli conseguenze pregiudizievoli. Una volta ricevuto il reclamo, l'intermediario resistente ha pure inoltrato alla banca corrispondente una richiesta di storno tramite un "messaggio fuori procedura", che tuttavia non ha avuto seguito.

Chiarite le circostanze di fatto di cui sopra, l'intermediario ha obiettato: che il ricorrente, emettendo un assegno in assenza di provvista, ha violato le regole di buona fede e correttezza; che lo storno è stato chiesto in epoca successiva alla consegna del titolo al beneficiario e solo dopo che questi lo ha posto all'incasso; che l'accoglimento del ricorso si tramuterebbe in una sorta di arricchimento senza causa, a tutto beneficio del ricorrente che vedrebbe così assolte le sue obbligazioni derivanti dal titolo in contestazione.

L'intermediario ha pertanto rassegnato le proprie conclusioni chiedendo all'Arbitro che il ricorso sia dichiarato irricevibile per indeterminatezza della domanda o che sia in ogni caso respinto, perché giuridicamente infondato.

DIRITTO

Parte resistente ha preliminarmente eccepito l'indeterminatezza del *petitum*, ma l'eccezione va respinta, atteso che il ricorrente ha chiaramente esposto la questione da cui trae fondamento la sua pretesa e che quest'ultima appare una conseguenza immediatamente desumibile, sul piano logico, dalla illegittima condotta addebitata all'intermediario.

Venendo al merito della controversia, va precisato che le circostanze di fatto risultano pacifiche alla luce delle prospettazioni rispettivamente fornite dalle parti e della produzione documentale acquisita agli atti.

In particolare, risulta acclarato che il ricorrente abbia emesso un assegno senza accertarsi che sul suo conto corrente vi fosse una provvista adeguata. Né tantomeno il ricorrente si è premurato di concordare preventivamente con l'intermediario la concessione di un fido che lo autorizzasse a compiere operazioni di segno negativo sul proprio conto corrente, sino a determinare un c.d. "sconfinamento".

Il comportamento del ricorrente sopra descritto induce a ritenere infondata la pretesa da lui fatta valere nei confronti dell'intermediario. La doglianza del ricorrente sfiora il paradosso nella misura in cui mira ad addossare all'intermediario la responsabilità per avere onorato un ordine di pagamento da lui stesso emesso.

Il fatto che l'intermediario abbia acconsentito all'incasso dell'assegno bancario, da parte del beneficiario, pur in difetto di provvista o di una corrispondente concessione di fido, non può essere assunto quale comportamento contrario a buona fede o fonte di responsabilità giuridica per l'intermediario. Né appare corretto rappresentare un tale comportamento, sul piano giuridico, come un atto eccedente i limiti del mandato conferito dal correntista, con la conseguenza di trasferire alla banca il rischio del pagamento avvenuto, addossandole il corrispondente costo.

Va infatti considerato che il pagamento del titolo che ha provocato l'esposizione debitoria del ricorrente è stato effettuato in esecuzione di uno specifico ordine di pagamento impartito dal correntista alla banca trattaria. Quest'ultima avrebbe potuto, evidentemente, astenersi dall'ottemperare all'ordine di pagamento, ma in tal caso le conseguenze per il ricorrente sarebbero state ben più pregiudizievoli. La verità è che la banca, onorando il pagamento di cui all'assegno bancario, lungi dal commettere un "abuso", ha mostrato una particolare sollecitudine nei confronti dell'emittente, evitando che l'illecito amministrativo commesso dall'emittente fosse conclamato e che l'assegno potesse essere protestato. Anche la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25943/2011, ha riconosciuto, nell'ambito di un rapporto di conto corrente, l'obbligo dei correntisti alla restituzione delle somme anticipate dalla banca per dare esecuzione a ordini di pagamento allo scoperto, che debbono intendersi effettuati nello svolgimento del mandato.

La banca, peraltro, ha mostrato particolare sollecitudine nei confronti del ricorrente, avvertendolo dello "sconfinamento" il giorno successivo all'esecuzione dell'addebito, onde consentirgli un immediato ripianamento.

Un ultimo aspetto della controversia merita di essere chiarito. L'assegno è stato portato all'incasso quando ormai era decorso il termine per la presentazione degli assegni c.d. fuori piazza, ai sensi dell'art. 32 del r.d. n. 1736/1933. Al fine di evidenziare l'illegittimità del comportamento della banca, il ricorrente ha denunciato anche questo profilo della tardività della presentazione dell'assegno.

L'art. 35, 2° comma, del citato r.d. n. 1736/1933, prevede che il trattario possa, in mancanza di un espresso ordine di non pagare, onorare anche dopo lo spirare del termine. Per quanto la disposizione abbia originato qualche incertezza esegetica, non vi può essere dubbio sul fatto che essa contribuisca a rendere pienamente legittimo l'operato dell'intermediario, che – come avvenuto nel caso di specie – acconsente al pagamento del titolo anche oltre il termine di legge previsto per la sua presentazione (in senso conforme cfr. Cass. 15 maggio 2009, n. 11331).

In conclusione, il ricorrente non ha alcun motivo di dolersi del comportamento posto in essere dall'intermediario e da lui denunciato con il ricorso introduttivo del presente procedimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO